



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 186 IN DATA 25/10/2011

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONCESSIONE DI GESTIONE DELLO STADIO
COMUNALE A LUINO CALCIO F.B.C. PER IL PERIODO
01/11/2011-31/12/2013.**

L'anno duemilaundici, addì venticinque del mese di ottobre alle ore 18:15, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

<u>COGNOME E NOME</u>	<u>QUALIFICA</u>	<u>PRESENZE</u>
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	SI
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	SI
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	SI
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 7		ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Sindaco Avv. Andrea Pellicini, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONCESSIONE DI GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE A LUINO CALCIO F.B.C. PER IL PERIODO 01/11/2011-31/12/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- tra i compiti del Comune vi è la promozione dello sport, e in particolare di quello giovanile, per l'importante valenza educativa, formativa e aggregativa;
- a Luino sono presenti numerose associazioni sportive ed è tradizione del Comune supportarle nella loro missione, non solo da un punto di vista economico ma anche nel promuovere la loro attività presso le diverse realtà sociali e, soprattutto presso la scuola;
- il calcio è tra le discipline sportive più praticate dai giovani luinesi e Luino calcio F.B.C., attiva a Luino dal 1910 e che conta un settore giovanile di circa 180 iscritti, è la maggiore associazione sportiva calcistica del territorio;
- dal 2006 è attiva, presso il Parco Margorabbia, la nuova struttura adibita a stadio comunale, la cui gestione è stata affidata a Luino calcio F.B.C. con deliberazione della Giunta comunale n. 220 in data 07.11.2006, come modificata con successiva deliberazione n. 272 del 20.11.2007, a seguito dell'estensione della concessione alla gestione di un nuovo campo in erba sintetica;
- la concessione di gestione sopracitata, scaduta il 30 giugno 2010 è stata prorogata, con atti successivi, fino al 31 ottobre 2011;

RITENUTO ora di procedere alla stipula di nuova convenzione di gestione dello stadio, sempre con Luino calcio F.B.C., sulla base delle seguenti motivazioni:

- l'affidamento diretto a Luino calcio F.B.C. si giustifica sulla base del fatto che la predetta associazione, fondata nel 1910, è quella di maggiori dimensioni del territorio luinese, con circa 180 iscritti nel settore giovanile, con una lunghissima tradizione di attività, competenza ed esperienza anche nella gestione delle strutture comunali adibite a stadio, e cioè dapprima la struttura di Via Lido e successivamente quella presso il Parco Margorabbia.
- l'affidamento diretto di cui sopra è consentito dalla legge regionale n. 27 del 14.12.2006 che, all'art. 5, stabilisce la possibilità di affidare direttamente la gestione degli impianti agli utilizzatori degli stessi nel caso in cui la gestione sia senza rilevanza economica;

RITENUTO, inoltre, che il contenuto degli accordi debba rispettare i seguenti indirizzi: il Comune di Luino affida in concessione a Luino calcio la gestione dei campi da calcio e strutture annesse situati presso il Parco Margorabbia, compartecipa ad alcune spese di gestione nella misura stabilita ogni anno in sede di bilancio previsionale a condizione che l'Associazione promuova ed organizzi un programma annuale di attività per i giovani under 18 e corrisponda all'Ente un canone concessorio;

PRECISATO che, condividendo l'associazione Luino calcio F.B.C. con il Comune le finalità e i compiti di promozione dello sport giovanile, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, la compartecipazione alle spese di gestione dello stadio non si configura quale sponsorizzazione vietata dalla legge (D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010), bensì, appunto, come partecipazione alla spesa di un'attività propria del Comune e svolta da un'associazione privata in forma sussidiaria;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 29/03/2011, resa immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- ❖ dal Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo libero in ordine alla regolarità tecnica;
- ❖ dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE la convenzione di concessione della gestione dello stadio comunale con Luino calcio F.B.C. per il periodo dal 1° novembre 2011 al 31 dicembre 2013 che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. DI DARE ATTO che l'entrata derivante dalla corresponsione del canone concessorio, pari ad €. 2.400,00.=, verrà introitata alla risorsa 30105900100 del bilancio pluriennale 2011/2013.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, scadendo l'attuale concessione il prossimo 31 ottobre, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONCESSIONE DI GESTIONE DELLO STADIO
COMUNALE A LUINO CALCIO F.B.C. PER IL PERIODO
01/11/2011-31/12/2013.**


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Motivi ed osservazioni:

Luino, li 24/10/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
(Dott.ssa Simona CORBELLINI)**



www.albopretorionline.it 031/111



COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONCESSIONE DI GESTIONE DELLO STADIO
COMUNALE A LUINO CALCIO F.B.C. PER IL PERIODO
01/11/2011-31/12/2013.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto la stessa comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 24/10/2011

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott. ssa Mariella ENRICO)

www.albopretorio.net 00171717

Imposta di bollo assolta in modo virtuale (Autorizzazione D.R.L. n.2007/9685)

COMUNE DI LUINO (Provincia di Varese)

Repertorio n. del

**CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE PER IL
PERIODO 1° NOVEMBRE 2011 – 31 DICEMBRE 2013**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaundici, il giornodel mese di nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me,, Segretario Generale del Comune di Luino, autorizzato a rogare, per conto e nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lett. c) - del D. Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i signori:

- a)- domiciliata per la carica in Luino piazza Crivelli Serbelloni n. 1, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero del Comune di Luino, ai sensi degli articoli 107, comma 3, lett. c) e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e come tale in rappresentanza del Comune di Luino (codice fiscale 84000310122) e di agire nell'esclusivo interesse del COMUNE DI LUINO di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
- b)-....., il quale agisce in qualità di Presidente pro tempore, per conto e in rappresentanza dell'Associazione LUINO CALCIO F.B.C. di Luino (in seguito chiamata "Associazione"), avente sede a Luino in via Gorizia, codice fiscale n. 84004080127.

I suddetti signori, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto e, di comune accordo rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE:

- l'art. 3 – comma 5 – del D. Lgs. n. 267/2000 enuncia il principio della sussidiarietà orizzontale, secondo il quale: “I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
 - tra le funzioni del Comune vi è la promozione dello sport, specialmente di quello giovanile, per la sua valenza educativa, formativa e aggregativa;
 - il calcio è la disciplina sportiva più praticata dai giovani luinesi e Luino F.B.C., affiliata alla F.I.G.C., è la maggiore associazione sportiva con sede a Luino, per la pratica di questo sport, con un settore giovanile che conta circa 180 iscritti; l'Associazione, pertanto, ha un ruolo fondamentale nel promuovere il calcio giovanile e nel supportare il Comune nello svolgimento delle funzioni di cui al punto precedente;
 - è interesse dell'Amministrazione mettere a disposizione della sopracitata Associazione le strutture dello stadio comunale, presso il parco Margorabbia, innanzitutto per l'organizzazione della scuola calcio e per la pratica della disciplina calcistica da parte degli under 18 e successivamente per gli over 18 e per la prima squadra;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 25 ottobre 2011,

esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la bozza di concessione di gestione dello stadio comunale all'Associazione Luino Calcio F.B.C. per il periodo dal 1° novembre 2011 al 31 dicembre 2013;

Fra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

La presente concessione ha per oggetto:

- l'esercizio delle attività relative alla gestione dello Stadio comunale sito nel Parco Margorabbia in Via Gorizia, di proprietà del Comune di Luino, comprendente: n. 1 campo di calcio in erba, n. 1 campo in sabbia, n. 1 campo in erba sintetica, spogliatoi, fabbricato ad uso deposito, servizi igienici, tribune e bar, il tutto come meglio individuato dalla planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale dell'atto;
- la promozione dell'attività calcistica giovanile, da attuare attraverso l'organizzazione della scuola calcio, dell'attività del settore giovanile under 18 in modo professionale e con istruttori qualificati.

E' consentito l'utilizzo delle strutture anche per le attività della prima squadra e per l'esercizio della disciplina calcistica da parte di soggetti diversi da Luino F.B.C. secondo quanto stabilito dal successivo articolo 3.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE.

La durata della concessione viene fissata per tutto il periodo dal 1° novembre 2011 al 31 dicembre 2013.

Art. 3 – UTILIZZO DI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE.

L'utilizzo del campo in erba naturale è riservato all'Associazione concessionaria

per un massimo di 18 ore settimanali e, in casi eccezionali, per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo sportivo, ricreativo o umanitario autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Il campo in erba naturale può essere concesso in uso a terzi solo previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

L'Associazione è tenuta a concedere l'uso del campo in erba sintetica a terzi che ne facciano richiesta, dietro il pagamento all'Associazione stessa di una tariffa fissata dall'Associazione, nel limite massimo di € 100,00.= all'ora iva inclusa.

Gli introiti derivanti dall'utilizzo da parte di terzi del campo di cui sopra dovranno risultare da rendiconto analitico a cui devono essere allegate copie delle ricevute.

Art. 4 – INTERVENTI INNOVATIVI.

Nessuna innovazione all'immobile potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale.

Art. 5 – ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DELLO STADIO.

L'Associazione assume a proprio carico ogni responsabilità relativa all'utilizzo dell'immobile, anche per danni arrecati allo stesso da tifosi in occasione di eventi agonistici e circostanze connesse.

Gli ulteriori oneri a carico dell'Associazione concernono, analiticamente:

- 1) la custodia e la manutenzione ordinaria degli impianti e delle infrastrutture, il taglio dell'erba dei campi da gioco e dell'area adiacente agli spogliatoi, il rifacimento delle strisce e delle linee dei campi da gioco, la pulizia delle varie strutture, con previsione di minimo un intervento giornaliero per spogliatoi e

bagni, un intervento settimanale per infermeria, magazzino, bar e portico e un intervento quadrimestrale per le pareti piastrellate, porte e finestre, oltrechè quant'altro necessario per far fronte al normale funzionamento degli impianti ed all'assolvimento degli oneri disciplinati nella presente concessione;

- 2) le spese per utenze relative ad acqua, energia elettrica, gas e telefono;
- 3) le attività o gli accorgimenti finalizzati allo sgombero neve, ai fini dell'agibilità dei terreni di gioco.

L'Associazione si impegna altresì a mantenere la struttura in piena efficienza, ed è comunque tenuta a sottostare, al di là di quanto precedentemente elencato, ad ogni ulteriore indicazione impartita dall'ente concessionario in ordine agli adempimenti manutentivi e conservativi della struttura.

Art. 6 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT GIOVANILE

L'Associazione si impegna a incentivare e promuovere lo sport giovanile attraverso l'organizzazione della scuola calcio e dell'attività calcistica dilettantistica del settore giovanile per gli under 18. L'attività dovrà essere svolta con criteri di professionalità e con la presenza di istruttori in possesso delle necessarie qualifiche previste dalla Federazione.

Art. 7 – CANONE CONCESSORIO.

L'Associazione si obbliga a versare al Comune, per tutta la durata della concessione, un canone annuo pari ad euro 1.200,00.= (milleduecento), Iva compresa. Le Parti convengono che il canone concessorio per il primo anno venga versato entro il 31.12.2011, maggiorato degli eventuali interessi di mora. In caso di

mancato pagamento, il contratto verrà risolto di diritto.

Art. 8 - ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO BAR E DA SPONSORIZZAZIONI.

I ricavi relativi al servizio bar e le entrate derivanti dalla cartellonistica pubblicitaria nello Stadio e da sponsorizzazioni sono di esclusiva competenza dell'Associazione.

Gli introiti di cui sopra dovranno essere rendicontati analiticamente nel bilancio dell'Associazione.

Art. 9 - COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LUINO ALLE SPESE GESTIONALI PER UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO

Fermo restando che i contratti relativi alle utenze di gas ed energia elettrica sono stipulati dall'Associazione e che tutte le spese vengono pagate dalla stessa, il Comune di Luino compartecipa agli oneri per le utenze di gas ed energia elettrica fino alla concorrenza dell'importo massimo che verrà determinato in sede di bilancio di previsione e previa presentazione di copia delle fatture.

Il contratto relativo alla fornitura di acqua verrà stipulato dal Comune in quanto lo stesso riguarda: l'area camper del Parco Margorabbia, il bar ristorante, l'alloggio del custode del Parco e lo stadio comunale.

L'Associazione corrisponderà al Comune quanto dovuto per i propri consumi.

Il Comune compartecipa direttamente agli oneri per i consumi di acqua sino alla concorrenza dell'importo massimo che verrà determinato in sede di bilancio di previsione.

La compartecipazione alle spese di cui sopra avviene in funzione degli obblighi assunti dall'Associazione Luino Calcio F.B.C. in base al precedente articolo 6 e costituisce l'unica forma di contribuzione economica che il Comune di Luino corrisponde all'Associazione in forza della presente convenzione.

Art. 10 – TEMPORANEA OCCUPAZIONE PER NECESSITA' PUBBLICA.

Qualora, per causa di necessità pubblica, si determinasse l'esigenza di utilizzo del Campo sportivo da parte del Comune di Luino, esso dovrà essere consegnato e reso fruibile nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione comunale.

Nel dar corso alla sopracitata occupazione si terranno, se possibile, in debito conto gli impegni di campionato dell'Associazione.

Art. 11 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.

Come già specificato analiticamente al precedente articolo 5, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dei campi da gioco e delle strutture affidate in concessione sono a carico dell'Associazione.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali quelli tendenti a sostituire gli impianti e le infrastrutture per effetto della vetustà e del caso fortuito e cause di forza maggiore sono – ai sensi dell'art. 1576 c.c. – a carico del Comune di Luino.

Il Comune si fa altresì carico dell'adeguamento degli impianti alle norme vigenti, dei seguenti interventi inerenti il manto erboso: concimazione, diserbi, interventi antiparassitari ed anticrittogamici, verticut, bucatura, sabbiatura, ricucitura del campo da gioco.

Non rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria, e sono dunque a

carico dell'Associazione, gli interventi di piccola manutenzione ai sensi dell'art. 1609 c.c. quali quelli resisi necessari da deterioramenti prodotti dall'uso, la sostituzione dei materiali di consumo, o le riparazioni correnti agli impianti e alle strutture.

Art. 12 – OBBLIGHI DI COPERTURA ASSICURATIVA.

L'Associazione ha stipulato polizza assicurativa n. in data..... Con la, Agenzia di, per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si obbliga a presentare al Comune annualmente la quietanza di pagamento del premio.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa al Comune e dovrà avere una durata non inferiore a quella della concessione.

Art. 13 – REVOCA DELLA CONCESSIONE.

Il Comune di Luino si riserva la facoltà di revoca, intrinsecamente derivante dalla natura concessoria dell'atto presupposto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse nonché di risoluzione della presente concessione, per gravi e reiterate violazioni della convenzione stessa da parte dell'Associazione.

Gli addebiti dovranno essere contestati a mezzo raccomandata e l'Associazione avrà la facoltà di fornire al Comune le proprie controdeduzioni, entro trenta giorni dalla contestazione stessa.

Il Comune di Luino potrà invocare la risoluzione espressa, operante di diritto, della presente convenzione in caso di violazione degli oneri posti a carico all'Associazione dagli articoli 5,6 e 11 della presente convenzione.

Art. 14 - VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE DELLA STRUTTURA.

In data è stato redatto un verbale di consistenza degli impianti e delle infrastrutture, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Analogo verbale dovrà essere redatto alla scadenza della convenzione.

ART. 15 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione della concessione, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art.133, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs.

n.104/2010.

E' escluso il deferimento ad arbitri.

Sono fatte salve ipotesi transattive ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 163/06.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Luino

Il Responsabile del Servizio Cultura Sport e Tempo Libero

Per l'Associazione Luino Calcio F.B.C.

Il Presidente

Il Segretario Generale del Comune di Luino

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea Pellidini)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data - 8 NOV. 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, li - 8 NOV. 2011



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICOLODI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, li _____

Comune di Luino

www.albopretorioonline.it